

## **PATTO DI COLLABORAZIONE**

### **PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI URBANI NELLA CITTA' DI TORINO CON L'ASSOCIAZIONE PRO NATURA ANIMALI ODV (PAN) E OIPA ITALIA ODV PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DEL LAGHETTO DENOMINATO 'EX ISOLA DEL PESCATORE' UBICATO IN ZONA VILLARETTO**

#### **PREMESSO CHE:**

1. L'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni: "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
3. La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n.391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella Città di Torino (di seguito: Regolamento);
4. in data 31/03/2023 con messaggio di posta elettronica (protocollo n 551/2023 Area Trasformazione Periferie e Beni Comuni), conservata agli atti, la cittadina la sig. Elena Sorba, nata a Torino il 07/11/1979 e residente in Torino, strada san Mauro, 33 ha presentato una proposta di Patto di Collaborazione;
5. La proposta di patto di collaborazione riguarda la porzione del laghetto di proprietà della Città di Torino, lasciando fuori dal progetto la porzione ricadente sul territorio di Borgaro, che dovrà deliberare a sua volta per tale porzione, appena firmata la Convenzione tra Comuni, come da accordi informali tra le Amministrazioni interessate dalla proposta.
6. il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 13 settembre 2022, ha esaminato la proposta valutandone la coerenza con i principi del Regolamento e individuando la Circoscrizione 6 come servizio a competenza prevalente;
7. La fase di co-progettazione per il presente patto è stata approvata con Delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 13 / 2023 del 07/03/2023.
8. Nel periodo di co-progettazione, concluso positivamente, si sono tenuti incontri in presenza, e sopralluoghi, che hanno coinvolto la Circoscrizione 6 e gli Uffici tecnici della Città.

Durante gli incontri di co-progettazione sono stati affrontati i temi relativi alla gestione e progettazione degli spazi, alla definizione delle attività e agli interventi necessari per la bonifica del sito. Il periodo di co-progettazione si è concluso con la definizione del testo del patto di collaborazione.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Umberto Magnoni, Dirigente Circoscrizione 6 il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante della Città di Torino (in seguito: Città);

E

Le associazione PRO NATURA ANIMALI ODV (PAN) e OIPA ITALIA ODV nelle persone di :

Roberto Piana, consigliere nazionale PRO NATURA ANIMALI ODV (PAN)

Alessandro Piacenza, vice presidente OIPA Italia ODV

(In seguito: Soggetti Civici)

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

**Art. 1**

### **OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI**

1. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha lo scopo di trasformare l'area del laghetto denominato ex Isola del Pescatore, di proprietà della Città di Torino in una OASI Naturalistica
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del Patto sono:
  - Aumentare e mantenere la biodiversità, l'avifauna e le specie vegetali degli ambienti acquatici e fornire occasione e possibilità alla cittadinanza di conoscere tale biodiversità e rispettare l'ambiente in genere.

Le azioni e gli interventi previsti sono:

La prima fase, della durata di almeno 1 anno, comprende lo studio delle specie animali e vegetali presenti nel sito;

la seconda fase, dopo aver fatto anche i lavori di adattamento delle sponde, si potrà aprire il sito alla cittadinanza.

Sono previsti l'inserimento di capanni per l'osservazione per l'osservazione una volta ripristinato l'ambiente naturale del luogo.

## **Art. 2**

### **RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ' DELLA COLLABORAZIONE**

1. Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza e contrasto alle discriminazioni.

I Soggetti civici si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

- Aumentare e mantenere la biodiversità, l'avifauna e le specie vegetali degli ambienti acquatici e fornire occasione e possibilità alla cittadinanza di conoscere tale biodiversità e rispettare l'ambiente in genere;
- Mantenere l'area pulita e garantire la fruibilità del sito che deve restare accessibile ai cittadini;
- In caso di posa di strutture per l'osservazione dell'avifauna (ad esempio capanni) questi dovranno essere mantenuti in sicurezza e in perfetto stato di manutenzione a cura dei soggetti civici;

La Città si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- Monitoraggio e sorveglianza delle attività svolte all'interno dell'area interessata a cura della Circoscrizione 6 e della Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione urbana;
- La bonifica e rimozione dei rifiuti presenti sulle aree di proprietà comunale a cura dell'U.O. Igiene Urbana e Ciclo Rifiuti con fondi afferenti al capitolo di spesa numero 074000001001 - NETTEZZA URBANA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRISPETTIVO ALL'A.M.I.A.T. S.P.A. PER INTERVENTI CON L'IGIENE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE NON RICONDUCIBILE AI SUOI COMPITI DI ISTITUTO - settore 064;
- La rimozione dei mezzi abbandonati sul sito tramite il Nucleo Sequestri della Polizia Municipale, tramite fondi provenienti dall'impegno di spesa della Determina Dirigenziale n. 3469 del 05/08/2021.

## **Art. 3**

### **RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

1. I Soggetti civici sono responsabili delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si sono impegnati a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 4.
2. La Città è responsabile delle azioni che con il presente patto e con le attività ad esso connesse si è impegnata a realizzare e comunque in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 3.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
  - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
  - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
  - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano Roberto Piana consigliere nazionale PRO NATURA ANIMALI ODV (PAN) e Alessandro Piacenza, vice presidente OIPA Italia ODV, i supervisor cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato un diverso referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto. Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008.

#### **Art. 4**

#### **INTERVENTI E OPERE SUL BENE**

1. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione è disciplinata dall'art 9, commi 3 e 4 del Regolamento.
2. I Soggetti Civici si impegnano a realizzare i seguenti interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione:
  - Apposizione di adeguata segnaletica atta a impedire accessi incontrollati al sito
  - Sostituzione delle parti ammalorate della recinzione perimetrale;
  - Pulizia e manutenzione delle aree per le sia previsto l'utilizzo da parte della

cittadinanza;

- Monitoraggio e sorveglianza del sito.

## **Art. 5**

### **PUBBLICITÀ DEL PATTO**

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito [www.comune.torino.it/benicomuni](http://www.comune.torino.it/benicomuni) al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

## **Art. 6**

### **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:
  - a. incontri periodici delle parti;
  - b. report annuali di monitoraggio e valutazione, realizzati dalla Circoscrizione e dai Beni Comuni.

## **Art. 7**

### **DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

1. Il Patto ha una durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta.
2. I Soggetti civici ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

## **Art. 8**

### **RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. I Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

## **Art. 9**

## **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

### **Art. 10**

## **SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. L'atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Art. 11**

## **DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA**

1. Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

### **Art. 12**

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .././2023

Per i Soggetti civici:

Roberto Piana

consigliere nazionale PRO NATURA ANIMALI ODV (PAN)

Alessandro Piacenza

vice presidente OIPA Italia ODV

Per la Città:

Il Dirigente della Circoscrizione 6

Dott.ssa Laura Domenica Panelli